



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 26 – 16 SETTEMBRE 2025

Riunione del 10 Settembre 2025

### **09.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

- Sig. ..omissis..

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi    | Presidente      |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente      |

Ricevuto in data 14 Luglio 2025 dalla Procura Federale il deferimento Reg. n. 107/2024-25 con il seguente capo d'inculpazione:

*Sig. ..omissis..: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di preparatore atletico, commesso atti di violenza di natura sessuale nei confronti di una atleta minorenni, a lui affidata in funzione della qualifica rivestita, fatti accertati in sede penale, reiterando comportamenti di attenzione morbosa nei confronti di altre sue allieve minorenni, determinando, anche, con la sua condotta grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale nel suo complesso.*

*Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art 102 Reg. Giur.*

procedeva a fissare l'udienza in videoconferenza per il giorno 10 Settembre 2025, alla quale compariva il procuratore federale aggiunto Avv. Umberto Pantanella e l'inculpato assistito dall'avvocato Luigi Ventriglia.

Il Procuratore Federale, dopo ampia illustrazione dell'atto di deferimento, opponendosi alla concessione della sospensione richiesta dalla difesa dell'inculpato, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'inculpato proponendo la sanzione della radiazione.

L'Avv. Luigi Ventriglia discuteva insistendo per la sospensione del procedimento poichè non vi era al momento alcuna pronuncia del tribunale ordinario né una sentenza di condanna passata in giudicato. Rilevava altresì come non vi era prova alcuna che il fatto fosse avvenuto in ambito sportivo o che si



fosse verificato al di fuori delle funzioni svolte dall'incolpato. Chiedeva quindi l'archiviazione del procedimento ed in subordine la sospensione dello stesso.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'istanza di sospensione del procedimento, già avanzata dinanzi alla Procura in sede di istruttoria e reiterata al Tribunale, non può essere accolta.

Il procedimento disciplinare sportivo esula da quelli che sono i principi generali ordinari sia perché i tempi di conclusione dello stesso sono ristretti (giorni 90) sia perché *“lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale.*

*Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”.* (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011).

Tale principio, più volte confermato da successive pronunce della stessa Corte, comporta che ai fini della decisione non è necessario che vi sia una responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Nella fattispecie l'atto di deferimento non è fondato solo sugli articoli di giornale ma agli atti è stato acquisito il provvedimento del GIP del Tribunale di ..omissis.. ove i fatti oggetto di incolpazione risultano provati da quanto riferito dalle atlete minorenni ed in particolare da quella che ha subito violenza, avendo dovuto subire un rapporto sessuale completo.

E' nell'ordinanza applicativa di misure cautelari che il Tribunale afferma che le dichiarazioni delle atlete minori risultano “riscontrate e riscontrabili”.

Ulteriore elemento di responsabilità piena si rinviene nella successiva ordinanza del GIP del Tribunale di ..omissis.. che modifica le modalità di applicazione della misura cautelare giustificando il provvedimento anche con l'ammissione dei fatti proveniente dall'incolpato nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

Si rileva infine come l'incolpato non abbia negato i gravi e esecrabili comportamenti tenuti, limitandosi la difesa ad affermare nel corso della discussione che non vi era prova che i fatti fossero avvenuti in ambito sportivo anziché al di fuori delle funzioni svolte.



Sul punto si rileva come sempre nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari siano riportate le affermazioni delle atlete ed in particolare di quella che ha subito violenza fisica, dalle quali risulta che l'adescamento è avvenuto approfittando delle funzioni di allenatore; l'incolpato approfittava del suo ruolo per instaurare con la vittima un rapporto sempre più stretto facendosi confidare le fragilità, a partire da quelle in ambito sportivo, per poi spingerla a confidenze sempre più personali. Molti dei contatti avvenivano poi a mezzo messaggi sul numero privato della minore, usato per le comunicazioni sportive.

E' evidente e non ha necessità di prova diversa che l'adescamento, che non si è limitato ad una sola minore ma esteso anche ad altre atlete che l'incolpato allenava, sia avvenuto con l'abuso della funzione di allenatore che ricopriva. Già questo sarebbe sufficiente per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Ai fini della sanzione va inoltre tenuto conto della corretta individuazione delle circostanze aggravanti contestate e della loro applicazione.

#### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere la sanzione della radiazione a carico del sig. ..omissis..

Roma, 11 Settembre 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 Settembre 2025